

STATUTO

LA CJALDERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DANIELE DEL FRIULI UD VIA
FAGAGNA 22

Numero REA: UD - 269129

Codice fiscale: 02541890303

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. 15636 e racc. 11942

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di San Daniele del Friuli (UD), la società cooperativa sociale denominata:

"LA CJALDERIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ON-LUS".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, le norme relative alla disciplina delle cooperative sociali, delle imprese sociali e le leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 e al D.lgs del 03/07/2017 n.112, lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi e più in generale alla persona (persone svantaggiate o a rischio di svantaggio, anziani, minori etc.), nonché, in via funzionale, attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, così come previsto dalle lettere a) e b) della Legge 381/91.

La cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente e con gestione sociale orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., senza fini di speculazione privata, si propone inoltre di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i propri soci.

Per l'efficace realizzazione di tali scopi la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, che svolgendo attività volte alla promozione e all'inserimento lavorativo così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della Legge 381/91, considerando, per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti il necessario collegamento funzionale fra le attività di tipo a) e di tipo b) e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa.

E' espressamente escluso lo scopo di lucro.

Al fine di promuovere iniziative tese all'inserimento socio - lavorativo delle persone svantaggiate e disabili, anche in unione con le altre organizzazioni associate, consorziate e non ad essa, la cooperativa si servirà di quanto lo Stato, la Regione, gli Enti locali e l'Unione Europea vorranno promuovere in vista di tali finalità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss. mm. ed ii..

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, servizi socio – sanitari ed educativi orientati ai bisogni di persone in stato di bisogno, svantaggio, handicap o emarginazione.

Con riferimento alla lettera a) della Legge 381/91 la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività e servizi:

A1) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e riabilitativo a favore dei cittadini ed in generale delle persone in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale;

A2) di orientamento, pre-formazione e formazione professionale, finalizzati all'abilitazione lavorativa di soggetti deboli;

A3) di carattere preventivo, educativo, ricreativo e di animazioni rivolti principalmente agli anziani, ai minori ed ai giovani, ed in generale alle persone in condizione o a rischio di svantaggio;

A4) di ricerca, aggiornamento, formazione, seminari e altre attività simili atte a sviluppare la cultura sociale degli operatori, dei cittadini e della comunità, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo, ove consentito dalla legge.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione – in forma stabile ovvero temporanea – di una o più unità produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, Legge 381/1991 e dalla normativa vigente, nell'ambito dei settori, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendoli in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in forma ambulante, al dettaglio o all'ingrosso.

La Cooperativa potrà altresì svolgere le attività d'impresa di seguito indicate al fine di creare all'interno dei propri programmi di riabilitazione e reintegrazione sociale per i soggetti svantaggiati, opportunità di inserimento lavorativo di persone in condizione di marginalità o svantaggio, come previsto dalla legge 381/91 successive modificazioni.

A tal fine e con riferimento alla lettera b) della Legge 381/1991 la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività e servizi:

B1. acquistare e/o gestire bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, servizi di catering, punti vendita e pubblici esercizi in genere, nonché attività artigianali o pubblici servizi, ivi compresi l'acquisto e/o la gestione di biblioteche, centri di documentazione del territorio, della cultura e dell'ambiente locale, banche dati di qualsiasi natura;

B2. gestire la somministrazione di bevande e/o alimenti, anche tramite l'installazione di macchine automatizzate, sia presso spazi pubblici che privati;

B3. curare gli interessi promozionali della zona e la sua valorizzazione nel contesto turistico regionale e nazionale ed internazionale;

B4. organizzare, gestire ed eseguire iniziative di marketing turistico e territoriale, anche a beneficio degli operatori economici ed enti pubblici locali;

B5. promuovere, organizzare e gestire in qualsiasi forma il turismo, attraverso la produzione di servizi turistici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio, l'utilizzo e la produzione di supporti telematici, cartacei o di qualsiasi altra natura, comunque atti alla valorizzazione del territorio locale; rilascio di biglietti, vendita di viaggi tutto compreso; attività delle guide e degli accompagnatori turistici, nonché assumere servizi di accompagnamento a lunni;

B6. promuovere ed organizzare convegni, corsi di cucina, eventi culturali ed enogastronomici;

B7. di manutenzione di aree verdi, di gestione di parchi, di gestione impianti sportivi e ricreativi, pubblici e/o privati, come pure di acquisirli e/o realizzarli;

B8. di servizi di pulizia, tra i quali pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie, di vetture e mezzi di trasporto, lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba, per industrie alimentari, riordino mense, di strade ed aree pubbliche, di sgombero neve ed affini;

B9. di carattere ausiliario, di cura dell'habitat e di sostegno nelle attività quotidiane presso il domicilio dell'utenza e/o strutture di accoglienza diurna e/o notturna ed affini;

B10. di sostegno alle imprese ed agli enti pubblici e/o privati quali amministrazione, contabilità, segretariato, portierato, fattorinaggio, centralino, call center, organizzazione, servizi informatici, consulenza ed affini

B11. di produzione e di commercializzazione di prodotti artigianali dei laboratori tra i quali ceramica, falegnameria, tessitura, sartoria, assemblaggi, meccanica ed affini;

B12. di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza ed affini;

B13. di trasloco e di trasporto cose per conto proprio e/o di terzi, di distribuzione di merci e di persone con idonei mezzi propri e/o di terzi in forma singola o collettiva ed affini;

B14. di carattere informativo, di gestione sistemi riproduttivi multimediali, archivistici ed affini;

B15. di manutenzione, di edilizia, di restauro ed affini;

B16. di arredo urbano, di realizzazione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale, ospedaliera, sanitaria ed aziendale ed affini;

B17. di assistenza e organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, concerti, servizi culturali ed espositivi, attività teatrali e cinematografiche ed affini;

B18. di rilevazione delle utenze, lettura contatori, distribuzione bollette, cartelle e volantini, di affissione per conto di soggetti pubblici e privati ed affini

B19. di attività di vigilanza, portierato, prevenzione incendi, servizio di emergenza, guardia e sicurezza, telesorveglianza, telesicurezza, telesoccorso, sorveglianza scolastica, e di accompagnamento scuolabus ed affini;

B20. di studio, progettazione e realizzazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica, di ricerca e studio di innovazione tecnologiche ivi compresa la realizzazione di impianti di produzione di energia ed affini

B21. di formazione mirata alla creazione, all'inserimento lavorativo ed alla qualificazione di nuove figure professionali;

B22. ogni altra attività tesa a favorire l'inserimento sociale di persone svantaggiate e/o disabili.

Costituiscono inoltre oggetto della Cooperativa tutte le attività e iniziative tese al sostegno temporaneo delle persone prive di lavoro, tra le quali i Lavori Socialmente Utili ed i Lavori di Pubblica Utilità, così come previste e regolamentare dalla normativa vigente.

La società potrà quindi svolgere qualunque attività che risulti direttamente connessa o affine con quelle precedentemente elencate che risulti utile alla realizzazione degli scopi sociali, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) concedere a noleggio a terzi proprie attrezzature e/o automezzi;
- g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento, approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che, a parere del Consiglio di Amministrazione, abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla cooperativa, che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli della cooperativa

In particolare:

- a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- b) i soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge 381/91 e nei limiti di cui alla stessa legge. Nell'esercizio delle attività svolte dalla cooperativa in riferimento alla lettera b) della Legge 381/91, le persone svantaggiate di cui sopra dovranno costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

- c) i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà

La Cooperativa nello svolgimento dei propri servizi e attività si può avvalere del contributo di persone che a titolo volontario operano nell'ambito di enti, istituzioni, organizzazioni e servizi, tra i quali il Servizio Civile Nazionale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio e si affiancano al personale lavorativo adibito dalla Cooperativa all'erogazione dei servizi, senza poter in alcun modo sostituirsi ad esso.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci e sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 2, Legge 381/91.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1 (una)

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a 4 (quattro), nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria, di cui all'articolo 35 del presente Statuto

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

Il nuovo socio è tenuto al versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello Statuto

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante so-

cio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
- della tassa di ammissione, eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per gli altri casi previsti dalla legge.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 3 e, viceversa, il venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro può determinare, ai sensi dei successivi articoli, la cessazione del rapporto associativo.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata A.R., anche a mano.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche a mano.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dal-

la legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- l) in tutti gli altri casi previsti dalla legge vigente e dal regolamento interno

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata A.R., può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 e 25, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale, assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del-

la quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, al fondo di riserva legale

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento

Art. 18 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 125,00.= (centoventicinque virgola zero zero) ciascuna

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro verranno effettuati nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione

Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

Art. 20 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti come da apposito regolamento, proporzionale al numero delle azioni sottoscritte ma tuttavia non superiore a 5 (cinque).

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Può essere imposto, con la delibera di emissione, alla società, l'obbligo di riscattare le azioni dei soci finanziatori trascorsi tre anni dalla loro sottoscrizione. In caso di riscatto i titolari delle azioni avranno diritto al rimborso delle stesse per un importo corrispondente al valore nominale, più la rivalutazione, più eventuali riserve ~~divisibili~~, nel rispetto dei privilegi agli stessi riconosciuti, il tutto sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Il riscatto si esercita mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. ai soci finanziatori e dovrà intendersi perfezionato decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Resta salva l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357 bis c.c..

Art. 21 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci sovventori)

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 20

A favore dei soci sovventori, privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a alle quote dei soci cooperatori, per il loro intero valore

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci sovventori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale

TITOLO V RISTORNI

Art. 22 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento

Il ritorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- l'anzianità lavorativa;
- la qualifica rivestita;
- la presenza effettiva sul luogo di lavoro

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote
- c. mediante emissioni di azioni di sovvenzione di cui al titolo IV (Strumenti finanziari)**

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 125,00.= (centoventicinque virgola zero zero);
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 125,00.= (centoventicinque virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, di cui all'articolo 17 del presente Statuto;
 - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente articolo 16;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Art. 24 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92, n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.92, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 e delle azioni dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 23

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento della riserva legale, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo, se obbligatorio;
4. le modificazioni dello Statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. l'approvazione dei regolamenti interni;
7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
9. la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi nelle forme previste dal regolamento;
10. la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con

le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile

Art. 27 (Assemblee)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante PEC, mail o lettera raccomandata A.R. anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci speciali e i soci sovventori si applicano rispettivamente l'articolo 6 e l'articolo 20 del presente Statuto

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio della stessa categoria, che non rivesta una delle qualifiche indicate nell'art. 2372, comma cinque, del c.c., ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri 2 (due) soci

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio (punti 4, 7 e 8 dell'art. 26)

Art. 32 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Possono essere nominati alla carica di Consigliere anche non soci della cooperativa secondo quanto previsto dall'art. 2542 del Codice Civile.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Gli amministratori possono essere rieletti

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita via mail a tutti gli amministratori, Organo di Controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal **Organo di Controllo**, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica sino alla sua sostituzione

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Organo di Controllo, se nominato.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 33 (Bilancio sociale e partecipazione dei soci)

Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e depositare presso i competenti uffici il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida definite dalle norme vigenti, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa cooperativa

Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea e depositato al registro delle imprese.

In conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della Legge 142/2001, il Consiglio di Amministrazione informa i soci in assemblea, o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di:

- a) modificazione degli organigrammi e funzionigrammi aziendali e della struttura operativa dell'impresa;
- b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso, o sull'assetto dei reparti od uffici

Nei casi in cui per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione con i soci nel

più breve tempo possibile.

Art. 34 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea o del Sindaco Unico eletto dall'assemblea.

L'Organo di Controllo, se nominato, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso

L'Organo di Controllo, se nominato, ~~dura~~ in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica

L'Organo di Controllo, se nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

A tal fine, l'Organo di Controllo, se nominato, può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'Organo di Controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dell'Organo di Controllo l'accesso a informazioni riservate.

L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

L'Organo di Controllo in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica

Delle riunioni del collegio, se nominato, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

L'Organo di Controllo, se nominato, deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato

Il collegio, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro

L'arbitro dovrà decidere, in via rituale, secondo diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci lavoratori e speciali ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dagli altri soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 39 (Clausole mutualistiche)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione **nonché le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs del 03/07/2017 n.112.**

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-

ri in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, espresse dall'art. 2514 C.C., unitamente alle altre contenute nel presente Statuto Sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.
F.to: Pietro Valent
F.to: Andrea Maistrello L.S.

Esente da imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Spilimbergo, diciotto maggio duemilaventidue.

F.to: Andrea Maistrello L.S.